

**ALLEGATO "D" AL
Verbale n. 171/2010/X**

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 2

OGGETTO: Manovra Finanziaria.

Il CO.CE.R. A.M.:

VISTO: il decreto legge 78/2010;

PRESO ATTO: della proposta di emendamenti contenuti nell'allegato documento

DELIBERA

- di condividere il documento allegato;
- di inviare la presente delibera a stralcio verbale.

Presenti e votanti: presenti 6, favorevoli 5, **contrari 1.**

La presente delibera viene approvata a maggioranza.

Roma, 23.06.2010

FIRMATO

IL SEGRETARIO

(1° Av. Capo Sc. Salvatore NICOSIA)

FIRMATO

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

(Cap. Antonio Michele VITALE)

Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78

MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e Progressioni di carriera per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Dopo l'ultimo periodo dell'art. 9, co.1, aggiungere la seguente dicitura :**"e, per il personale del comparto sicurezza-difesa, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito , di promozione o di modifica della posizione di impiego"**.

All'articolo 9, comma 21, dopo il periodo *"Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2001, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"* è inserito il seguente periodo **"Per il personale del comparto sicurezza-difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici."**

RAZIONALE:

Gli emendamenti sopra indicati non possono essere visti in modo disgiunto tenuto conto degli effetti che il loro combinato disposto produce.

In particolare il primo emendamento è volto ad "attagliare" il "congelamento" del trattamento economico del personale delle Forze Armate, per il triennio di riferimento, alle peculiarità della retribuzione del Comparto Sicurezza e Difesa, al fine di non compromettere la funzionalità e le caratteristiche fondamentali delle rispettive Istituzioni, basate su una spiccata mobilità connessa a diversi impieghi, sulla gerarchia, sulla progressione di carriera per gradi.

In assenza del correttivo proposto, sarebbe fra l'altro irreparabilmente condizionata la possibilità di movimentazione del personale da una sede all'altra. Ad esempio il personale:

- trasferito d'autorità nel triennio di riferimento in altra sede non potrebbe percepire alcun trattamento economico legato al trasferimento;
- trasferito da un Ente territoriale ad un Ente operativo non avrebbe diritto al nuovo e più favorevole trattamento, pur svolgendo le stesse attività e assolvendo gli stessi incarichi di chi è già effettivo a quest'ultimo Ente.

Inoltre le promozioni al grado superiore, le progressioni di carriera e la maturazione dei requisiti connessi all'omogeneizzazione stipendiale/assegno funzionale, a cui sono connessi diversi e maggiori livelli di responsabilità, non darebbero luogo ad incrementi economici con evidenti dubbi di costituzionalità.

Ciò detto e con specifico riferimento al secondo emendamento si evidenzia come nell'organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, basata su un rigoroso sistema gerarchico-funzionale, la progressione di carriera costituisce un elemento essenziale e

imprescindibile di funzionalità. Peraltro l'attribuzione del grado è strettamente connessa a precisi compiti, funzioni, responsabilità, professionalità e doveri che rendono inscindibile il "binomio" grado-retribuzione. L'attuale dettato normativo, sterilizzando la progressione di carriera per gli aspetti economici -ma confermandone al contempo gli effetti giuridici- comprometterebbe fortemente la funzionalità dell'Amministrazione e minerebbe profondamente la motivazione del personale chiamato a ricoprire incarichi di maggiore gravosità senza un corrispondente e meritato riconoscimento economico.

L'emendamento in esame è volto a escludere il personale del Comparto Difesa e Sicurezza dall'ambito applicativo della norma.

TESTO MODIFICATO:

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e, **per il personale del comparto sicurezza-difesa, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito), di promozione o di modifica della posizione di impiego.**

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il predetto personale le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. **Per il personale del comparto sicurezza-difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici.**

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

EMENDAMENTO PROPOSTO: **Armonizzazione del criterio di calcolo del TFS corrisposto al personale del Comparto Sicurezza e Difesa con la disciplina di settore .**

BOZZA DI ARTICOLATO:

Dopo il primo periodo del co. 10, art. 12, inserire la seguente dicitura:

“ Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa resta in vigore la disciplina preesistente fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.”

RAZIONALE:

Il TFS e TFR sono indennità *una tantum* corrisposte all'atto della cessazione dal servizio. Tali istituti differiscono per la forma di calcolo adottata.

Il TFS, c.d. "buonuscita", ha come destinatario il personale delle F.A./F.d.P. nonché i dipendenti pubblici in regime di diritto privato assunti prima del 31/12/2000 che non avevano optato per il TFR. La provvidenza viene liquidata secondo la metodologia di "calcolo retributivo". In sostanza si moltiplica per il numero di anni di servizio utile l'80% della somma dell'ultimo stipendio percepito nel grado rivestito al momento del collocamento in quiescenza, della retribuzione individuale di anzianità e del 60% dell'indennità integrativa speciale.

Il TFR ha invece come destinatari i lavoratori del settore privato nonché i dipendenti pubblici assunti dopo il 31/12/2000. La provvidenza viene liquidata con il sistema "di calcolo contributivo". Essa è infatti costituita da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore. Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del TFR. Le quote accantonate sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'Indennità di buonuscita, mentre ulteriori voci retributive possono essere considerate in sede di contrattazione collettiva.

In sostanza la previsione da emendare lascia inalterata, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, la denominazione di TFS, ma dal 2011 impiega sostanzialmente i criteri di calcolo del TFR estromettendo, di fatto, le rappresentanze del personale dalla definizione delle voci retributive utili per gli accantonamenti. Organizzazioni sindacali e COCER sono infatti già preposti alla negoziazione e concertazione per il passaggio dal regime di TFS a quello di TFR che potrà avvenire dalla data di sottoscrizione della relativa concertazione

previdenziale (ad oggi ancora attuata). Al riguardo è opportuno evidenziare che per il personale del Comparto la c.d. "Riforma Dini" è stata attuata solo parzialmente in quanto al momento non sono ancora previste:

- la costituzione di uno o più fondi pensione complementare;
- la determinazione della misura percentuale della quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse.

Ciò ha determinato una conseguente situazione sfavorevole per il personale del comparto Difesa-Sicurezza (soprattutto per quello con un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del

31 dicembre 1995) atteso che lo stesso non ha potuto versare le quote di contributi relativi alla previdenza complementare. Tale mancato accantonamento è destinato ad avere sensibili effetti sul futuro trattamento pensionistico degli interessati, innescando un problema sociale al quale è indispensabile porre rimedio e che la norma in trattazione, anziché risolvere andrebbe ad aggravare. Alla luce delle penalizzazioni già esistenti per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, la previsione appare maggiormente critica. In relazione a quanto sopra, si propone di inserire l'emendamento indicato al fine di armonizzarlo con la concertazione previdenziale.

TESTO MODIFICATO:

Articolo 12

(Interventi in materia previdenziale)

Commi da 1 a 9 Omissis...

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento. **Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa resta in vigore la disciplina preesistente fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.**

Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78

MISURE URGENTI IN NMATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Indennità di impiego operativo di supercampagna.

BOZZA DI ARTICOLATO:

L'art. 9, comma 34, è abrogato.

RAZIONALE

L'art. 4 del D.P.R. n. 360/1996 ha previsto la corresponsione di una particolare indennità a favore del personale militare impiegato in reparti caratterizzati da un elevato livello di prontezza operativa a livello nazionale e internazionale (indennità di supercampagna).

La variante normativa in questione è volta ad abrogare il disposto dell'art. 9, comma 34, che prevede una riduzione del 30%, nel limite di spesa determinato per l'anno 2008 per la suddetta indennità. La decurtazione non è giustificabile, in quanto a partire dal citato anno non sono avvenute riduzione né delle unità in supercampagna né delle attività svolte dalle stesse. Inoltre costituirebbe un "taglio" non a retribuzione future ma a retribuzione già corrisposte in busta paga.

TESTO DA STRALCIARE

34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78

MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Progressione economica del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Dopo il comma 22 dell'articolo 9 è inserito il seguente comma 22-bis:

“Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, gli adeguamenti annuali di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento”.

RAZIONALE:

L'emendamento in esame serve innanzi tutto a sanare una evidente sperequazione che si creerebbe con il personale della Magistratura per il quale è stato previsto un apposita comma (22). In tal senso è volto a:

- stabilire che l'adeguamento annuale previsto nell'anno 2014 sia almeno pari a quello corrisposto nel 2010 (3,09%). Tale correttivo appare indispensabile in quanto, secondo l'attuale stesura della norma, gli anni di “congelamento” sarebbero, di fatto, quattro e non tre, in quanto gli incrementi riconosciuti nel 2010 agli altri dipendenti pubblici non verrebbero recuperati (per via del blocco che interviene a decorrere dal 2011) e l'adeguamento per l'anno 2014 dovrebbe riferirsi al 2013 (anno nel quale non sono previsti adeguamenti retributivi contrattuali);
- “differire” di trentasei mesi la maturazione della progressione per classi e scatti, garantendo il ripristino dal 2014 del maturato economico ed evitando quindi che il blocco di tale progressione abbia un effetto di “trascinamento”.

Ciò premesso si evidenzia nel merito che il trattamento economico del personale dirigente e “omogeneizzato” del comparto Sicurezza e Difesa -che si adegua annualmente sulla base degli incrementi stipendiali riconosciuti nell'anno precedente al personale “contrattualizzato” (art. 24 della L. n. 448/1998)- è strutturato su un meccanismo di progressione stipendiale biennale per classi e scatti che permette di valorizzare non solo il grado ma anche l'anzianità di servizio. Ciò al fine di compensare la difficoltosa progressione di carriera, in ragione degli effetti di una “piramide gerarchica” estremamente selettiva e di un sistema nel quale, comunque, ai sensi delle norme di stato e disciplinari, “l'anzianità fa grado”. L'attribuzione di tali adeguamenti stipendiali biennali non è quindi connessa con il recupero del potere di acquisto ma è volta a remunerare la professionalità acquisita nell'esercizio delle responsabilità discendenti dallo specifico “status”. Pertanto, l'attuale stesura del provvedimento -nel prevedere per il triennio 2011-2013 sia il congelamento degli adeguamenti automatici annuali (previsti dall'articolo 24 della L. n. 448/1998) sia la sterilizzazione della progressione economica per anzianità (classi e scatti biennali)-determinerebbe una decurtazione economica ben superiore al mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, incidendo negativamente proprio su quel personale su cui cade il peso sostanziale delle attività di comando e decisionali. Inoltre, essendo tali adeguamenti biennali

legati all'anzianità posseduta e finalizzati a remunerare la professionalità acquisita, la sterilizzazione degli stessi comprometterebbe la funzionalità dell'organizzazione.

.. // ..

**Annexo "1" alla delibera n. 2
Del Verbale 171/2010/X**

TESTO MODIFICATO:

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

22-bis. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78

MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Indennità di vacanza contrattuale.

BOZZA DI ARTICOLATO

All'articolo 9, comma 17, dopo il periodo "È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203." è inserito il seguente periodo "*Per il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto Sicurezza e Difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.*"

RAZIONALE:

Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, l'aggiornamento delle retribuzioni, in situazione di normalità, può avvenire esclusivamente con Decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce uno schema di concertazione approvato al termine delle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. Il comma 17 dell'articolo che si intende emendare ha previsto che non vi saranno procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012, tuttavia si ritiene comunque opportuno aprire il tavolo di concertazione per disporre il conglobamento della misura della "vacanza contrattuale" nella retribuzione definitiva dei dipendenti interessati.

TESTO MODIFICATO:

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. **Per il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto Sicurezza e Difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.**

DIRITTI E ROVESCI

Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78

MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Esclusione dal definanziamento di spesa delle risorse relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

BOZZA DI ARTICOLATO:

All'articolo 1, comma 1, dopo il periodo "Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono de finanziate" è inserito il seguente periodo " , **a meno delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia**".

L'articolo 9, comma 30, è abrogato.

RAZIONALE:

Le norme di delega per il riordino delle carriere, per il quale esistono fondi a disposizione fin dal 2004, non sono state fin qui promosse dagli organi istituzionali competenti, poiché presuppongono un approfondito e condiviso studio a livello di Comparto, considerato che gli effetti ricadranno significativamente sulle strutture interessate.

Tuttavia, i fondi non spesi nel tempo sono stati volutamente "accantonati" e non impegnati nel quadro delle procedure contrattuali, in considerazione dell'importanza strategica attribuita al riordino per la funzionalità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

In tale contesto, appare indispensabile che dette somme siano escluse dal definanziamento e che rimanga impregiudicata anche l'eventuale possibilità di utilizzarle per provvedimenti connessi al riordino, con riferimento ad anni precedenti al 2011.

TESTO MODIFICATO:

1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono de finanziate, **a meno delle risorse di cui all'articolo 3,**

comma 155, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

30. ~~Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.~~

DIRITTI E ROVESCI